

Allegato parte integrante
Allegato A

PERIMETRAZIONE DEI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO

Art. 1

Caratteristiche e requisiti dei luoghi storici del commercio.

1. Sono individuati come “luoghi storici del commercio” quelle porzioni di territorio comunale interessate dalla presenza consolidata e diffusa di insediamenti commerciali, intese come aree tradizionalmente e storicamente vocate all’acquisto o allo scambio di merci e oggetti.
2. Ogni singolo comune, in relazione a specifiche esigenze locali, potrà stabilire la perimetrazione con riferimento al centro storico e agli insediamenti storici sparsi limitandola o estendendola anche a parti del territorio comunale ad essi adiacenti o limitrofe; la perimetrazione andrà effettuata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
 - a) la concentrazione di negozi;
 - b) una integrazione fra le varie merceologie e tipologie distributive;
 - c) diversificate e molteplici attività di pubblico esercizio, artigianali e di servizio;
 - d) l’esistenza di idonee infrastrutture, di aree pedonali, di parcheggi.
3. Il comune procede, unitamente alla perimetrazione, al censimento degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei mercati istituiti su area pubblica presenti all’interno del “luogo storico del commercio” individuato. L’elenco elaborato a seguito di tale censimento dovrà poi essere aggiornato di anno in anno e trasmesso in copia alla struttura provinciale competente in materia di commercio.

Art. 2

Marchio di riconoscimento dei luoghi storici del commercio.

1. Il marchio identificativo dei luoghi storici del commercio deve avere le caratteristiche di cui agli allegati A1) e A2) rispettivamente per la promozione di tali luoghi con riferimento ai singoli comuni e per la promozione coordinata a livello provinciale.
2. All’interno del marchio di riconoscimento dei luoghi storici del commercio di cui all’allegato A1) può essere inserito lo stemma del comune di appartenenza.
3. Il marchio è realizzato nei colori giallo/panna (Modello colore RGB, 252, 245, 194) e mattone scuro (Modello colore RGB, 102, 0, 51).

Art. 3

Qualifica di luogo storico del commercio e autorizzazione per l'utilizzazione del marchio.

1. Il comune che ha provveduto ad effettuare la perimetrazione del “luogo storico del commercio” presenta domanda di riconoscimento e qualifica e di autorizzazione per l'utilizzo del relativo marchio. La domanda deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio, secondo i modelli appositamente predisposti, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia del provvedimento di perimetrazione dal quale emergano le ragioni che hanno determinato la perimetrazione medesima;
 - b) copia della planimetria dell'area individuata o delle aree individuate dalla quale emerga il rispetto dei criteri contenuti all'art. 1, comma 2 lett. a), b), c) e d);
 - c) copia dell'elenco degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei mercati istituiti su area pubblica censiti.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio provvede con propria determinazione, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, al riconoscimento e alla qualifica di luogo storico del commercio, previa verifica della sussistenza dei relativi requisiti, e all'autorizzazione per l'utilizzo del relativo marchio.



